Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 14 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 1° maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 389, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

FASCE Arturo, da Genova, Maresciallo pilota. — Sottufficiale secondo pilota di apparecchio da bombardamento, già distintosi in numerose precedenti azioni, coadiuvava il proprio capo equipaggio. Gregario di una formazione da bombardamento, durante una missione contro navi nemiche, attaccato, prima e dopo il tiro da preponderanti forze di caccia avversarie, con sereno sprezzo del pericolo, valorosamente combatteva. Colpito da raffiche di mitragliatrice era costretto ad allontanarsi dalla formazione con l'apparecchio in fiamme senza poter rientrare alla propria base. — Cielo di Sidi Barrani-Cirenaica, 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

LAUCHARD Arturo, da Napoli, tenente pilota. — Ufficiale capo equipaggio, distintosi in diverse precedenti azioni, gregario di una formazione da bombardamento durante una missione contro navi nemiche, attaccato, prima e dopo il tiro, da preponderanti forze da caccia avversarie, combatteva valorosamente. Colpito da raffiche di mitragliatrice era costretto ad allontanarsi dalla formazione con l'apparecchio in fiamme senza poter rientrare alla propria base. — Cielo di Sidi Barrani, 15 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

MUSSI Camillo, da Besnate (Milano), Sottotenente pilota. — Ufficiale capo equipaggio, già distintosi in precedenti azioni, gregario di una formazione da bombardamento durante un'azione contro navi nemiche, veniva attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie. Con serena coscienza del dovere manteneva il proprio posto della formazione combattendo valorosamente. Costretto ad abbandonare la pattuglia con l'apparecchio gravemente avariato dall'offesa nemica continuava a combattere fino a che una raffica di mitragliatrice incendiava il velivolo, che non rientrava alla base di partenza. — Cielo della Cirenaica e di Sidi Barrani, 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

VISENTINI Gino, da Verona, Tenente pilota. — Ufficiale capo equipaggio distintosi in precedenti azioni, gregario di una formazione da bombardamento durante una missione di guerra contro navi nemiche, attaccato prima e dopo il tiro, da preponderanti forze da caccia avversaria, combatteva valorosamente. Colpito da raffiche di mitragliatrice era costretto ad allontanarsi dalla formazione con l'apparecchio in fiamme senza poter rientrare alla propria base. — Cielo di Sidi Barrani-Cirenaica 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

BESANA Camillo, da Gavenago Brianza (Milano), primo Aviere fotografo. — Fotografo e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo la formazione assalita da preponderanti forze da caccia avversarie, ne sosteneva con la propria arma con mirabile valore, i ripetuti attacchi anche quando con l'apparecchio colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo della Cirenaica e Sidi Barrani, 12 giugno-17 agosto 1940-XVII.

CAGARELLI Bruno, da Modena, Sergente maggiore motorista. — Motorista e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa missione, contro navi da guerra nemiche essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie ne sosteneva alla propria arma con mirabile valore i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio gravemente colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo della Cirenaica e Sidi Barrani, 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

CEARD Vittorio, da Salsomaggiore (Parma), Tenente pilota. — Ufficiale capo equipaggio, già distintosi in varie precedenti azioni, gregario di una formazione da bombardamento durante una missione contro navi nemiche, attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie, combatteva valorosamente. Colpito da raffiche di mitragliatrice era costretto ad allontanarsi dalla formazione con l'apparecchio in fiamme senza poter rientrare alla propria base. — Cielo della Cirenaica e di Sidi Barrani, 15 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

DEL PESCE Adalberto, da Milano, Sergente maggiore pilota. — Sottufficiale secondo pilota di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, coadiuvava validamente il proprio capo equipaggio, gregario di una formazione da bombardamento, durante una missione contro navi nemiche. Attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie, con sereno sprezzo del pericolo, combatteva valorosamente all'arma del proprio apparecchio che colpito da raffiche di mitragliatrice nemiche era costretto in fiamme ad abbandonare la formazione non rientrando alla propria base. — Cielo della Cirenaica e Sidi Barrani, 15 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

FOSCHI Costante, da Cave (Roma), primo Aviere armiere. — Armiere e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, ne sosteneva con la propria arma con mirabile valore i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio gravemente colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione — Cielo della Cirenaica e di Sidi Barrani, 17 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

GUARIGLIA Giuseppe, da S. Mauro Cilento (Salerno), primo Aviere armiere. — Armiere e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, ne sosteneva alla propria arma, con mirabile valore, i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo della Cirenaica e di Sidi Barrani, 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

INNOCENTI Pietro, da Udine, primo aviere motorista. — Motorista e mitragliere di apparecchio da bombardamento già distintosi, in precedenti azioni di guera durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, sosteneva con la propria arma con mirabile valore, i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo di Sidi Barrani-Cirenaica 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

MATTAROZZI Giuseppe, da Scandolara (Cremona), primo aviere marconista. — Marconista e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, ne sosteneva con la propria arma con mirabile valore i ripetuti attacchi anche quando con l'apparecchio gravemente colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo di Sidi Barrani 15 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

PESCETTO Francesco, da Savona, Sergente pilota. — Sottufficiale secondo pilota di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni coadiuvava il proprio capo equipaggio, gregario di una formazione da bombardamento, durante una missione contro navi nemiche. Attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie con sereno sprezzo del pericolo combatteva valorosamente all'arma del proprio apparecchio, che colpito da raffiche di mitragliatrice nemiche era costretto in fiamme ad abbandonare la formazione non rientrando alla propria base. — Cielo della Cirenaica e di Sidi Barrani 16 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

PIAN Domenico, da Chioggia (Venezia), primo Aviere marconista. — Specialista di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa azione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, sosteneva con la propria arma i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo di Sidi Barrani-Cirenaica, 14 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

ROSSI Bruno, da Milano, Sottotenente pilota. — Ufficiale secondo pilota di apparecchio da bombardamento, coadiuvava validamente il proprio capo equipaggio. Gregario di una formazione da bombardamento, durante una missione contro navi nemiche, attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie, con sereno sprezzo del pericolo combatteva valorosamente all'arma del proprio apparecchio che colpito da raffiche di mitragliatrice nemiche, era costretto ad abbandonare, in fiamme, la propria formazione non rientrando alla base. — Cielo della Cirenaica-Sidi Barrani, 17 agosto 1940-XVIII.

SARTORE Amleto, da Ravenna, Sottotenente pilota. — Ufficiale già distintosi in precedenti azioni, gregario di una formazione da bombardamento durante una missione contro navi nemiche, veniva attaccato prima e dopo il tiro da preponderanti forze da caccia avversarie. Combatteva valorosamente fino a che raffiche di mitragliatrici nemiche danneggiavano gravemente il velivolo costringendolo ad abbandonare in fiamme la formazione e a non rientrare alla propria base. — Cielo di Sidi Barrani-Cirenaica, 17 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

SULAS Angelo, da Bulsei (Oristano), primo Aviere motorista. — Motorista e mitragliere di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni di guerra, durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, ne sosteneva con la propria arma con mirabile valore i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio gravemente colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. Cielo di Sidi Barrani e del Mediterraneo Orientale, 19 luglio-17 agosto 1940-XVIII.

VITOLO Mario, da Campobasso, primo Aviere armiere. — Armiere e mitragliere a bordo di apparecchio da bombardamento già distintosi in precedenti azioni di guerra durante una pericolosa missione contro navi da guerra nemiche, essendo assalita la formazione da preponderanti forze da caccia avversarie, sosteneva con la propria arma con mirabile valore, i ripetuti attacchi, anche quando con l'apparecchio colpito ed in fiamme era costretto ad abbandonare la formazione. — Cielo di Sidi Barrani (Cirenaica), 29 giugno-17 agosto 1940-XVIII.

(3047)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 775.

Norme per l'attuazione del piano di risanamento del centro urbano di Lucca comprendente la zona tra le vie Roma, Beccheria, Pescheria e Vicolo dell'Angelo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano di risanamento del centro di Lucca, comprendente la zona tra le vie Roma, Beccheria, Pescheria e vicolo dell'Angelo, approvato con decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 208, del Ministro per i lavori pubblici, in base all'art. 32, lettera *c*) del R. decreto 8 febbraio 1923-I, n. 422, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano di cui all'art. 1 della presente legge, il comune di Lucca procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 3.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano di risanamento.

Art. 4.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano di risanamento indicato all'art. 1, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Lucca, in seguito a richiesta del comune di Lucca, dispone perchè — in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi — venga formato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione previsti, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Lucca, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quali indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono tratte con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Il comune di Lucca è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 7.

Gli atti di acquisto e di esproprio, da parte del comune di Lucca, degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento di cui all'art. 1 della presente legge sono sog-

getti alla imposta fissa di registro di lire venti ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione di lire venti, per ogni trasferimento.

Art. 8.

In quanto non disposto o modificato colla presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 776.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 933, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 777.

Cessione a titolo gratuito in favore del comune di Mantova della parte demaniale del Palazzo della Ragione e delle ex chiese del Gradaro e di San Francesco ed attinenze di quest'ultima, nonchè cessione inversa dal comune allo Stato di un terreno situato in località Lunetta di San Giorgio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a cedere in favore del comune di Mantova, a titolo gratuito, il complesso immobiliare, sito in quella città, costituito dalla parte demaniale del Palazzo della Ragione, dalle ex chiese del Gradaro e di San Francesco, dal chiostro, fabbricato ad uso uffici e fabbricato perimetrale annessi a quest'ultima chiesa e da una piccola bottega al vicolo Lattonai.

Art. 2.

La cessione a titolo gratuito di cui all'articolo precedente è subordinata all'esecuzione da parte del comune di Mantova, entro il termine di 10 anni, dei lavori occorrenti per il restauro e la riduzione all'antica forma degli immobili da cedersi, nonchè alla destinazione dei medesimi ad uso pubblico e di culto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è parimenti autorizzato ad accettare la cessione, a titolo gratuito, da parte del comune di Mantova, di una zona di terreno della superficie di ettari 22.97.84 sita in quella città in località Lunetta di San Giorgio.

Art. 4.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'art. 1, da approvarsi con decreto Ministeriale, verrà assoggettato all'imposta fissa di registro ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire venti ciascuna ed ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al conservatore delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1941-XIX, n. 778.

Concessione di un contributo straordinario a favore del Governo albanese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuta la urgente necessità di accordare al Governo albanese un contributo straordinario per gli oneri di carattere eccezionale sostenuti e da sostenere in dipendenza dello stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa sino alla concorrenza di lire 60.000.000 per contributi negli oneri di carattere eccezionale

sostenuti e da sostenere dal Governo albanese in dipendenza dello stato di guerra.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per l'erogazione di detta somma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla graduale inscrizione della suindicata somma in relazione al fabbisogno nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 779.

Conferimento di posti di agente tecnico del ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 737;
Visto l'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di emanare norme regolanti il conferimento dei posti di agente tecnico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti di agente tecnico del ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri sono conferiti, a scelta dell'Amministrazione, agli appartenenti al ruolo del personale subalterno che rivestano almeno il grado di usciere e disimpegnino mansioni tecniche od abbiano l'attitudine e capacità a disimpegnarle.

Peraltro, nella prima attuazione del presente decreto i posti di cui al precedente comma potranno essere conferiti al personale subalterno che si trovi nelle condizioni suindicate, prescindendo dal grado rivestito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 780.

Autorizzazione al comune di Bardi a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 580, con il quale il comune di Bardi, appartenente per ragione di popolazione alla classe *H*, fu autorizzato ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931-IX, n. 1175, a mantenere in applicazione fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, per riconosciute necessità di bilancio;
Vista la domanda del Comune suddetto con la quale chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa di classe *G*;
Ritenuto che la domanda è giustificata da imprescindibili necessità della civica amministrazione;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bardi è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 32. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 luglio 1941-XIX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Italo Gazzano e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ernesto De Marzio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Severo Ceccanti quale segretario federale di Pisa;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII, col quale veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Italo Gazzano quale segretario federale di Potenza;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Luigi Italo Gazzano cessa dalla carica di segretario federale di Potenza, perchè nominato segretario federale di Pisa — in sostituzione del fascista Severo Ceccanti, deceduto — ed il fascista Ernesto De Marzio viene nominato segretario federale di Potenza;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Luigi Italo Gazzano viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale segretario federale di Pisa, cessando quale segretario federale di Potenza.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ernesto De Marzio, quale segretario federale di Potenza e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 30 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3199)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 agosto 1940-XVIII.

Trattamento economico ai salariati non di ruolo dipendenti dal Ministero dell'interno e dagli Enti ad esso sottoposti, richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto interministeriale in data 30 novembre 1935-XIV, relativo al trattamento ai salariati non di ruolo dipendenti dal Ministero dell'interno e dagli Enti ad esso sottoposti, richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Ritenuta la necessità di adeguare detto trattamento a quello praticato ai lavoratori dell'industria privata;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, agli operai temporanei dipendenti dall'Amministrazione dell'interno, richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che col consenso della Amministrazione abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. sarà corrisposta una gratificazione pari:

a sei giornate della paga spettante all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni eventuale competenza per aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri e per indennità varie e soprassoldi, se hanno una anzianità di servizio, in qualità di operai temporanei, non superiore ad un anno;

a nove giornate di paga se hanno una anzianità di oltre un anno e fino a due anni di servizio;

a dodici giornate di paga se hanno una anzianità di oltre due anni e fino a tre anni di servizio;

a quattordici giornate di paga se hanno un'anzianità di servizio superiore a tre anni.

La gratificazione suddetta non potrà, in ogni caso, essere corrisposta per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per l'interno
BUFFARINI

(3200)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 agosto 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Alanno, con sede nel comune di Alanno (Pescara) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Alanno, con sede nel comune di Alanno (Pescara) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3188)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Bice Ravera di Ravera e Nikita, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1941-XIX.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento di capitale della Società anonima « Pavimentazioni e Rivestimenti Musivi e Vetrosi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933-XI, n. 591;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Pavimentazioni e Rivestimenti Musivi e Vetrosi », con sede in Venezia, chiede la dichiarazione di pubblico interesse per l'aumento del suo capitale da uno a due milioni di lire;

Ritenuto che tale aumento di capitale sociale risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 18 maggio 1933-XI, n. 591, l'aumento del capitale sociale della Società anonima « Pavimentazioni e Rivestimenti Musivi e Vetrosi », con sede in Venezia, da uno a due milioni di lire, mediante emissione di duemila azioni al valore nominale di lire cinquecento ciascuna da offrire in opzione agli azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(3221)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1941-XIX.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca di S. Possidonio » nel « Banco S. Geminiano e S. Prospero ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza per la dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca di S. Possidonio », società anonima con sede in S. Possidonio (Modena), e del « Banco San Geminiano e S. Prospero », società anonima con sede in Modena, mediante incorporazione della prima nel secondo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre il termine previsto negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della « Banca di S. Possidonio », società anonima con sede in S. Possidonio (Modena) e del « Banco S. Geminiano e S. Prospero », società anonima con sede in Modena, mediante incorporazione della prima nel secondo.

Il termine previsto negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, durante il quale è sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Resto del Carlino » di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(3222)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima specchi e vetri Felice Quentin, con sede a Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 25 settembre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Manifattura specchi e vetri Felice Quentin, con sede a Firenze;

Vista la decisione pronunciata il 21 maggio c. a. dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quarta sezione) che ha accolto il ricorso avanzato dai precedenti amministratori della S. A. Felice Quentin, per mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa;

Ritenuto che delle 50.000 azioni, in cui è diviso il capitale sociale, 24.904 sono possedute da società, nelle quali esiste una prevalenza di interessi di sudditi di Stati nemici (Saint Gobain e Lucchini-Perego) e che, come tali, sono state sottoposte a sequestro, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 756; le altre 25.096 azioni sono detenute da parecchie persone di cittadinanza italiana, le quali si sono costituite in sindacato che, peraltro, costituisce un semplice consorzio volontario, che potrebbe essere sciolto in ogni momento per mutuo consenso;

Considerato, altresì, che la Saint Gobain è proprietaria dei brevetti adoperati dalla Quentin; che fornisce alla Quentin la materia prima; che le ha fornito capitali, avendo aperto un credito di L. 500.000 alla Quentin in un momento di crisi di questa ultima; ed infine che la Saint Gobain, pur avendo nel Consiglio di amministrazione della Quentin tre consiglieri di fronte a quattro, li aveva però scelti fra i suoi funzionari di grado più elevato, e quindi più competenti e più influenti degli altri;

Visto l'accordo intervenuto fra la S. A. Quentin e la Saint Gobain in ordine alla cessione delle azioni, dal quale emerge che nessuna disparità di situazione deve sussistere fra la Saint Gobain ed il gruppo degli azionisti toscani;

Ritenuto, per quanto sopra, che nella Società Quentin sussiste una prevalenza di interessi di sudditi di Stati nemici ed è, pertanto, opportuno mantenere il sequestro dell'azienda;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima specchi e vetri Felice Quentin, con sede a Firenze, resta sottoposta a sequestro.

L'esercizio dell'attività dell'azienda continuerà a cura del sequestratario Cons. naz. Valerio Valery.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3135)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 8 agosto 1941-XIX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1941-XIX, n. 703, concernente il trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(3208)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 10 agosto 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 569, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(3206)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 10 agosto 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(3207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che nel giorno di giovedì 4 settembre 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1941-42, delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7956 — Data: 30 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Vernieri Adele fu Ezechiele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4483 — Data: 23 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Picone Olindo fu Palmieri — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7058 — Data: 15 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Bartoletti Gustavo di Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6362 — Data: 5 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Galardini Emilio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6518 — Data: 22 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: De Blasiis Michele di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5089 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Caponigro Donato fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale porato dalla ricevuta: 2425 — Data: 21 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Scaioli Giulio di Remigio — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 25 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Caligiani Giovanni fu David — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13984 — Data: 17 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Radini Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7931 — Data: 24 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Grimaldi Francesco fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34329 — Data: 28 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Quaglietta Gian Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2996)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	150482	42 —	Nicotra *Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).	Nicotra *Antonina-Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela, ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).
Cons. 3,50 % (1906)	5027	98 —	Giusto *Maria-Serafina*, fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).	Giusto *Serafina* fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	85019	35 —	Rogna Virginio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.	Rogna Virginio fu Cesare *o Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.
Id.	63597	35 —	Finello *Francesca* di Giacomo, moglie di Testa Evasio, dom. in Torino.	Finello *Pasquina-Francesca* di Giacomo ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	425143	2.170 —	Pegna *Giovanna* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Pegna *Maria-Angelica* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.
B. T. N. 1943	627 Serie C	500 —	Morandi *Emisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.	Morandi *Elisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.
Id.	820 Serie E	2.000 —		
Id.	853 Serie F	20.000 —		
Cons. 3,50 % (1906)	326558	35 —	Porta *Maddalena* fu Giacomo, moglie di Milanese Giovanni-Battista, dom. in Alessandria.	Porta *Maria-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Id.	408680	35 —		
Id.	465286	35 —		
Id.	531731	140 —		
Cons. 3,50 %	15348	7 —	Palazzolo *Noemi* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Pellegrino Termale (Bergamo).	Palazzolo *Elsa-Albina-Noemi* di Giovanni, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	94623	14 —	*Crimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a *Torpignattara* (Roma).	*Grimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a Roma.
Rendita 5 %	17262	500 —	Vicentini *Maria Beatrice* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).	Vicentini *Beatrice-Cestra* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).
Id.	17263	500 —		
Id.	17264	500 —		
Id.	12265	500 —		
Id.	17266	500 —		
P. R. 3,50 % (1934)	155564	700 —	Punzi Ines, *Angela*, Carolina e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.	Punzi Ines, *Angelo*, Carolina, e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.
Id.	410598	1.655,50	Punzi Angelo, Raffaele e *Lina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.	Punzi Angelo, Raffaele e *Carolina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.
Id.	73513	409,50	*Leoporati Luigina* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di *Leoporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).	*Leporati Luigia-Teresa* fu *Giovanni-Vincenzo*, minore sotto la tutela di *Leporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	23314	304,50	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
Id.	203590	864,50		
P. Naz. 5 %	2794	25 —	Raggio Roberto fu Marco-Aurelio, dom. a Livorno. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile dom. in Genova.
Id.	2793	25 —	Raggio Emilio fu Marco-Aurelio, dom. in Genova. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.
Rendita 5 %	134739	500 —	Fiorentino Giuseppina di Nicola, dom. a Bari, con usufrutto a De Nicolò Camilla fu Giuseppe ved. Di Tullio, dom. a Bari.	Fiorentino Giuseppina di Nicola, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Bari, con usufrutto come contro.
P. Naz. 5 %	10400	35 —	Pennino *Maria-Luigia* fu Gabriele, minore sotto la patria potestà della madre Zollo Maria-Grazia fu Michelangelo ved. di Pennino Gabriele, dom. a S. Leucio (Benevento).	Pennino *Luigia* fu Gabriele, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66295	3.850 —	Gallo *Paola* fu Giovanni moglie di Camera Alfonso, dom. in S. Stefano Belbo (Cuneo).	Gallo *Rosa-Paola-Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1941)	1276 Serie VI	500 —	Di Lazzaro Vittoria fu *Floriano*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Floriana-Angela-Maria*, dom. a Roma.	Di Lazzaro Vittoria fu *Erasmo*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Angela-Maria-Floriana*, dom. a Roma.
Id.	1282 Serie VII	500 —		
Id.	2021 Serie VII	500 —		
B. T. N. 5 % (1949)	335 Serie H	5.000 —	Cornero *Nada* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pangere Vittoria ved. Cornero.	Cornero *Nada-Maria-Angela* fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Pangere Vittoria ved. Cornero.
P. R. 3,50 % (1934)	334527	2.852,50	Patrone Paola, *Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Podestà Rosa fu Alessandro, moglie di Patrone Giovanni predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Podestà Rosa fu Alessandro moglie di Patrone Giovanni, dom. a Genova.	Patrone Paola, *Fortunata-Maria-Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Paolina-Maria-Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori ecc., come contro. Con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

(2ª *pubblicazione*).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	515472 Solo per il certif. di usufr.	Sacchi Giuseppe fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fogagnolo Linda di Gustavo, dom. in Arquà Polesine (Rovigo). L'usufrutto vitalizio spetta a Paino Giulia fu Antonio ved. Sacchi, dom. a Lipari (Messina) . . . . L.	343 —
Cons. 3,50 %	542265	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino . . . . »	140 —
Redimibile 5,50 %	333932	Stocchi Romualdo di Lorenzo, dom. a Mentana (Roma). Ipotecata per cauzione . . . . »	105 —
Cons. 3,50 %	526096	Manzi Luigi fu Raffaele, dom. in S. Stefano del Sole (Avellino). Ipotecata per cauzione . . . . »	150,50
Redimibile 3,50 %	63150	Koob Enrichetta fu Carlo moglie di Dragoni Pietro, dom. in Castiglione delle Stiviere (Mantova) . . . . »	1750 —
Id.	400259 Solo per il certif. di propr.	Santoro Caterina di Saverio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Viggianello (Potenza), con usufrutto a favore di Sola Maddalena fu Vincenzo ved. di Santoro Ferdinando, dom. a Viggianello . . . . »	70 —
Id.	372476 Solo per il certif. di propr.	Guassardo Eugenia fu Carlo, nubile, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria), con usufrutto a favore di Carlevaro Francesca fu Giovanni Battista ved. di Guassardo Carlo . . . . . »	17,50
Cons. 3,50 %	268007 Solo per il certif. di propr.	Bossi Carlo fu Aristide, minore sotto la patria potestà della madre Giuditta Bianchi fu Pietro ved. Bossi Aristide, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Bianchi Giuditta fu Pietro ved. Bossi . . . . »	31,50
Id.	324155 Solo per il certif. di propr.	Bossi Carlo fu Aristide, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Bianchi Giuditta fu Pietro ved. Bossi . . . . »	42 —
Redimibile 3,50 %	284759 Solo per il certif. di propr.	Allegranza Aurelio o Elio e Maria di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Gucchi Annita di Pietro, dom. a Genova . »	2950,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

(2310)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI NAPOLI

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, letti gli atti prodotti dalla ditta *Ascarelli & C.*, società accomandita semplice, e la nota 4 aprile 1941, n. 1443, del Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, ha deliberato che venga annotato a margine dell'elenco « C » delle ditte ebree, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939, il consolidamento della ditta medesima nei signori Del Monte Luigi fu Alfredo, Del Monte Piero fu Alfredo e Ascarelli Emilio fu Moisè Gabriele accomandatari, e Bice Diena vedova di Giorgio Ascarelli accomandante, tutti discriminati, e per lo effetto dichiararsi nulla e di niun ulteriore effetto la iscrizione della ditta nel citato elenco « C », dal quale se ne autorizza di fatto la cancellazione.

Il prefetto-presidente: ALBINI

(3177)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Alanno, con sede nel comune di Alanno (Pescara), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Di Natale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Alanno, avente sede nel comune di Alanno (Pescara) ed i signori ing. Augusto Nini fu Luigi, cavalier Achille Alleva fu Tommaso e ing. Giglio Annigoni fu Gino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3189)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Cesarò, in liquidazione, con sede in Cesarò (Messina).

Nella seduta tenuta il 26 luglio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Cesarò, in liquidazione, con sede in Cesarò (Messina), il sig. Franco Calogero fu Calogero è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3178)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a cinque posti di grado sesto e a cinque posti di grado settimo nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la circolare in data 19 giugno 1940-XVIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al rilascio di certificati di iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli fra il personale di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di grado sesto e cinque posti di grado settimo nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza (gruppo *A*) di cui alla tabella *B* dell'allegato *I* alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, eccettuato il personale già dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, che rivesta almeno il grado immediatamente inferiore a quello cui aspira e sia fornito di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in economia e diritto, o in scienze politiche o in scienze sociali od in scienze economiche e marittime ovvero in scienze consolari, rilasciata da una università o da un istituto superiore del Regno.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non sottoposto ad alcun gravame.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte dai candidati su carta da bollo da L. 6, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze, (Ragioneria generale dello Stato) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale termine è aumentato di trenta giorni per gli aspiranti che risiedano nelle Colonie o all'estero.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito dei concorrenti, e l'elenco dei documenti e dei titoli allegati.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono uniranno un riservato dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi nonchè tutte quelle notizie che possano, comunque, essere utili per la formulazione di un esatto giudizio sulla loro capacità e sulle attitudini al posto al quale aspirano.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia autentica;

b) copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende con la indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero il certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, nonchè l'anzianità d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, e dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I candidati residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrale dei Fasci all'estero. Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare le funzioni proprie del grado cui aspira, pubblicazioni (escluse le opere manoscritte), titoli di carriera e di studio ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine fissato nell'art. 3 e quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta come segue:

Ragioniere generale dello Stato, presidente;

Un consigliere di Stato, membro;

Un consigliere della Corte dei conti, membro;

Due ispettori generali capi dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, membri;

Due funzionari di grado non inferiore al 6° dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, membri;

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario di grado non inferiore al 7° del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non può superare i 70 punti.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 42 punti.

Art. 8.

Le graduatorie di merito, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno saranno formate dalla Commissione giudicatrice, separatamente per ognuno dei gruppi di posti messi a concorso, secondo l'ordine dei punti riportati dai rispettivi aspiranti.

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle graduatorie stesse sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nelle graduatorie di cui al precedente art. 8 salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di grado 6° (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto l'art. 61 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero;

Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sull'ordinamento didattico universitario;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 1941 n. 18858-1175-2.11.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di grado 6° nel ruolo amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltra e delle foreste.

Sono ammessi a concorrere:

a) coloro che siano funzionari del ruolo di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in attività di servizio, abbiano da almeno tre anni grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e siano in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio e titoli equiparati. L'anzidetto periodo di tre anni è ridotto a un terzo per coloro che prestino servizio ininterrotto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da almeno dieci anni;

b) gli impiegati di Enti pubblici che svolgano attività economica nel campo dell'agricoltura, i quali oltre al possesso del titolo di studio e degli altri requisiti necessari, eccetto quello dell'età, per l'ammissione nell'indicato ruolo, rivestano o abbiano rivestito posizione stabile di impiego con una anzianità complessiva di effettivo servizio stabile presso gli Enti suindicati non inferiore ad anni dieci ed abbiano avuto o abbiano un trattamento economico non inferiore a quello del grado da conseguire.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande dovranno essere corredate da un elenco dei documenti allegati firmato dall'interessato.

I candidati richiamati alle armi o residenti all'estero o in terra d'oltremare potranno presentare entro il predetto termine la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti con il relativo elenco non oltre i 30 giorni immediatamente successivi.

Art. 3.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 4 non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del candidato al P.N.F. per l'anno XIX e la relativa anzianità, osservate al riguardo le disposizioni del successivo art. 6;

4) diploma di laurea o copia autentica di esso, nonchè un certificato con l'indicazione dei voti riportati nei vari esami e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 12, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

6) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno; in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni, in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o delle Forze armate dello Stato in s.p.e. o a disposizione dei Comandi di zona, legione o coorte, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro. La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto. Anche tale documento dovrà essere non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

8) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno il certificato di esito di leva;

9) un certificato in carta da bollo da L. 4 non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dall'autorità municipale da cui risulti lo stato di famiglia e se il candidato abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera. Nell'affermativa, dovrà anche risultare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla competente Amministrazione statale o Ente, dal quale risulti il possesso dei requisiti di grado, anzianità, stipendio necessari per l'ammissione al concorso a termini del precedente art. 1.

Art. 4.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 3, i candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato, rilasciato nelle forme legali, che essi ritengano di vantaggio agli effetti del concorso, in rapporto anche al possesso di benemerenze combattentistiche, fasciste, demografiche, che siano valutabili come titoli di merito o di preferenza, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 9, nonchè le copie autentiche dei diplomi di laurea e i certificati di esito di leva dovranno essere legalizzati a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al P.N.F. dovrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Qualora dal certificato risulti un'anzianità ininterrotta di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 o il possesso di particolari benemerenze per la causa nazionale, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario di Stato del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, o dal segretario federale espressamente delegato.

Art. 7.

Gli aspiranti che siano funzionari statali o ufficiali delle Forze armate dello Stato in attività di servizio sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 5, 6, e 7 del precedente art. 3.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio presso il Ministero sono dispensati dal presentare anche i documenti di cui ai numeri 1 e 9.

Art. 8.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che pervengano al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risulti degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

Art. 10.

La Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica dell'ammissibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità al concorso per ragioni attinenti alla condotta morale, politica o militare dell'aspirante, decide con giudizio insindacabile, il Ministro.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal capo del personale, verrà pubblicato nell'albo del Ministero. Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà comunicato agli aspiranti.

Art. 11.

I vincitori del concorso, estranei all'Amministrazione dello Stato, saranno assunti in prova per un periodo di 6 mesi a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

da un consigliere di Stato, presidente;

dal direttore generale, capo del personale;

da altri due direttori generali del Ministero;

da un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino del Ministero, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di grado 7° (gruppo A) nel ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successivi provvedimenti di modifica;

Visto l'art. 61 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero;

Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 1941, n. 18858/1175/2.11/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di grado 7° nel ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono ammessi a concorrere coloro che siano in possesso della laurea in scienze agrarie da almeno 10 anni ed abbiano espletato durante tale periodo apprezzabile opera nel campo delle attività proprie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Costituisce, inoltre, titolo indispensabile per l'ammissione al concorso in parola, il possesso anche della laurea in scienze forestali.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale — non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le domande dovranno essere corredate da un elenco dei documenti allegati, firmate dall'interessato.

I candidati richiamati alle armi o residenti all'estero o in terra d'oltremare potranno presentare entro il predetto termine la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti con il relativo elenco non oltre i 30 giorni immediatamente successivi.

Art. 3.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 4 non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del candidato al P.N.F per l'anno XIX e la relativa anzianità, osservate al riguardo le disposizioni specificate nel successivo art. 6;

4) diplomi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali o copia autentica di essi, nonchè per ciascuna delle due lauree un certificato con l'indicazione dei voti riportati nei vari esami e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 12, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

6) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4, non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno; in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o delle Forze armate dello Stato in S.P.E. o a disposizione dei Comandi di zona, legione o coorte, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possono influire sul rendimento nel lavoro. La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente da certificato. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto; anche tale documento dovrà essere non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva, ovvero il certificato di esito di leva;

9) un certificato in carta da bollo da L. 4 non anteriore di più di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dall'autorità municipale da cui risulti lo stato di famiglia e se il candidato abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera. Nell'affermativa, dovrà anche risultare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla competente Amministrazione comprovante il possesso del requisito prescritto dal precedente art. 1 sull'opera svolta nel campo delle attività del Ministero;

11) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo.

Art. 4.

Oltre i documenti indicati nel precedente art. 3, i candidati hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato rilasciato nelle forme legali, che essi ritengano di vantaggio agli effetti del concorso, in rapporto anche al possesso di benemerenze combattentistiche, fasciste, demografiche, che siano valutabili come titoli di merito o di preferenza, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11 nonchè le copie autentiche dei diplomi di laurea e i certificati di esito di leva dovranno essere legalizzati a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al P.N.F. dovrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrale dei Fasci all'estero

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sammarinese, dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Qualora dal certificato risulti un'anzianità ininterrotta di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 o il possesso di particolari benemerenze per la causa nazionale, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario di Stato del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, o dal segretario federale espressamente delegato.

Art. 7.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei documenti prescritti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati da altre Amministrazioni o che pervengano al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a suo disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

Art. 9.

La Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica dell'ammissibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità a concorso per ragioni attinenti alla condotta morale, politica o militare dell'aspirante, decide con giudizio insindacabile il Ministro.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal capo del personale verrà pubblicato nell'albo del Ministero. Il provvedimento di ammissione o di esclusione sarà comunicato agli aspiranti.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali e nel giorno o nei giorni, che saranno resi successivamente noti. Esso consterà in una prova orale vertente sulle materie di agricoltura e selvicoltura in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

La Commissione formulerà, tenendo presente l'annesso programma, tre temi sulle materie di agricoltura e tre temi sulle materie di selvicoltura; fra questi un candidato estrarrà a sorte un tema per l'una e un tema per l'altra materia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

dal presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura, presidente;

dal direttore generale della Produzione agricola;

dal direttore generale, capo del personale, o da un funzionario da lui delegato di grado non inferiore al 6°;

da due professori dell'Ordine superiore.

Art. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva l'esito del concorso.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

PROGRAMMA DI ESAME

1. — Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree.
2. — Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. — Costruzioni rurali; meccanica agraria; idraulica agraria.
4. — Economia forestale.
5. — Le specie legnose e la loro distribuzione.
6. — Impianto, governo, trattamento, tutela ed utilizzazione dei boschi.
7. — Strade e costruzioni forestali, pascoli montani e colture agrarie di monte.
8. — Determinazione della massa legnosa e stima del valore dei boschi.
9. — Piani economici.
10. — I torrenti, le frane e le nebbie mobili: tecnica della loro sistemazione e rimboschimento.
11. — La bonifica integrale e le leggi del regime tendenti alla migliore valorizzazione della montagna.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3198)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.